

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA

MODIFICHE AL DPR 380/2001

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PROGETTISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Indice

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001 2

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:	*1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:*
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;	*a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi ~~e le superfici delle singole unità immobiliari~~ e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;	*b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, **modificare le superfici e il numero delle singole unità immobiliari,** nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;	*c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi ~~dell'edificio~~, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.	*d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi* ***della costruzione****, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,* ***anche ai fini dell'adeguamento o miglioramento sismico****.*
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*	*Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,* ***al risparmio energetico, agli aumenti di volumetria previsti*** **dalla L. 12 luglio 2011 n. 106 di cui al DL 13 maggio 2011 n. 70** ***e dalle relative legislazioni regionali,*** *nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*

Norma vigente	Proposta di modifica

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 23 DPR 380/2001	**Art. 23 DPR 380/2001**
1-ter. *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ~~Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo~~* 17, comma 2~~, della~~ legge 23 agosto 1988, n. 400~~, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo~~ 8 ~~del~~ decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281~~, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.~~	***1-ter.*** *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione Comunale.* ***La trasmissione in via telematica, presso lo Sportello Unico del Comune, della documentazione prevista dal presente DPR, con le modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e s.m.i., costituisce formale istanza di presentazione.***
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.	6. *Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine* ***perentorio*** *indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.*

Norma vigente	Proposta di modifica
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.	*7. Ultimato l'intervento, il progettista, **o il direttore dei lavori** o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.*

Testo vigente	Proposta di modifica
Art. 25, comma 5 bis DPR 380/2001	***Art. 25, comma 1 e 5 bis DPR 380/2001***
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, ~~è tenuto~~ a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:	*1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3* ***e il Direttore dei Lavori, sono tenuti*** *a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:*
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;	*a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;*
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;	*b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;*
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.	*c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.*
5-bis*. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*	***5-bis****. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*

Testo vigente	Proposta di modifica
abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.	*abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.* ***In tale caso, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità s'intende attestata.***
Art. 62 DPR 380/2001 *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.*	***Art. 62 DPR 380/2001*** *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato,* ***o altro materiale strutturale****, e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione* ***ovvero da una relazione asseverata di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo****, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto,* ***depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione****.*
Art. 70 DPR 380/2001 *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.*	***Art. 70 DPR 380/2001*** *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato,* ***ovvero non sia stato attestato da tecnico abilitato ed inscritto nel relativo albo,*** *che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo,* ***attraverso dichiarazione asseverata e depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione****.*
Art. 89 DPR 380/2001 *1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente*	***Art. 89 DPR 380/2001*** - *invariato*

Testo vigente	Proposta di modifica
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. *2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.* *3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso ~~negativo~~.*	- *invariato* - *In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso* ***positivo nel caso in cui gli strumenti urbanistici di cui al comma 1, sia corredata da una relazione tecnica asseverata resa da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo , che attesti la sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1.***
Art. 90 DPR 380/2001 ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.*	***Art. 90 DPR 380/2001*** ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.* ***2 bis. Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi,***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	che verifichino l'idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione. Lo sportello unico, comunica anche in via telematica all'istante l'intervenuto decorso del termine.
Art. 93 *DPR 380/2001* **Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche** (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da ~~un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo~~, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ~~ed accompagnato da una~~ relazione tecnica, ~~dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture~~.	**Art. 93 *DPR 380/2001*** **Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche** (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico **del comune di competenza**, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da **tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi**, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori, **corredato dagli elaborati previsti dalle Norme Tecniche.** 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti ~~e~~ sezioni, relazione tecnica **e dagli altri elaborati previsti dalle Norme Tecniche.** 4. **Per gli interventi edilizi di cui alla lettera e) dell'art.3, al progetto devono inoltre essere allegati i calcoli delle strutture portanti e la relazione sulla fondazione,** nella quale devono essere

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
4. ~~Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione~~, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.	5. **La relazione geologica** e, **quando prevista**, la relazione sulla fondazione devono essere **infine** corredate dai grafici, **dalle stratigrafie delle indagini geognostiche e dai certificati delle prove geotecniche di laboratorio, nonché da ogni altra documentazione atta a supportare le scelte progettuali**.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, ~~in quanto necessari~~.	**5.bis. I documenti, di cui ai commi 4 e 5, quando previsti, devono essere altresì allegati ai depositi relativi agli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art.3.**
...	...
omissis	omissis
...	...
	Dopo il comma 7 aggiungere il nuovo comma 8:
	8. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.
	Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.
	Il progettista dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra. ***Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico redatto ai sensi del presente DPR.*** ***Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato*** ***Ad ogni intervento di miglioramento sismico saranno traferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente DPR per il corrispondente titolo abilitativo.***
Art. 94 DPR 380/2001 *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*	***Art. 94 DPR 380/2001*** *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.* ***Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali asseverati, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, che verifichino l'idoneità della struttura a supportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione.***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
Art. 104 DPR 380/2001	***Art. 104 DPR 380/2001***
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.	*1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione,* ***corredata degli elaborati progettuali asseverati predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, con i quali si attesti la conformità e l'idoneità della struttura ai sensi di quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo ovvero che individui le modifiche ed gli interventi a tal fine necessari.***